

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO**DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016**

La Società Ente Fiera Isola della Scala S.r.l., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche

infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]"

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie.
Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Gli indicatori di bilancio sono stati individuati in relazione alle specificità della Società. Ove possibile l'analisi è stata condotta confrontando gli indici dell'esercizio 2020 con quelli dei due esercizi precedenti (2019 e 2018).

Preliminarmente è opportuno evidenziare che la Società Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l., partecipata interamente dal Comune di Isola della Scala, opera nel settore dell'organizzazione e gestione degli eventi fieristici in condizioni di concorrenza con altri operatori economici sul libero mercato. La Società non è una società in house e non risulta soggetta all'esercizio del "controllo analogo" da parte del socio pubblico, né riveste la natura giuridica di "organismo di diritto pubblico".

Altresì è bene ricordare che la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 Cod. Civ. da parte del socio unico Comune di Isola della Scala.

In ultimo, per una corretta lettura e interpretazione di quanto verrà successivamente esposto, è doveroso sottolineare come l'esercizio 2020 sia stato caratterizzato dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Le misure restrittive previste del Governo per limitare la diffusione del virus hanno inciso in maniera significativa sull'operatività della Società, in particolare i provvedimenti adottati hanno determinato la cancellazione delle due più importanti manifestazioni normalmente organizzate dalla Società e reso impossibile ospitare altre manifestazioni o eventi.

ANALISI DI SOLIDITA'

Il **marginale di struttura** evidenzia quanta parte delle attività non correnti è coperta dal patrimonio netto, che rappresenta una fonte non onerosa e non soggetta a rimborso. Il valore è divenuto negativo nell'esercizio 2020, anno in cui la Società si è trovata nell'impossibilità di svolgere la propria attività. La mancata organizzazione delle principali fiere ha comportato un risultato di esercizio particolarmente negativo che ha inciso in misura negativa sui mezzi propri della Società. Tuttavia è importante ricordare come l'esercizio oggetto di analisi sia il primo esercizio in cui la Società contrae una perdita e che, nonostante tutte le misure adottate, vi sono costi fissi che non è stato possibile contenere.

Il **quoziente di indebitamento finanziario** esprime quante volte i finanziamenti netti onerosi sono superiori al patrimonio netto, ovvero la dipendenza della Società da finanziatori terzi. Nonostante il parziale rimborso del mutuo in essere il quoziente risulta incrementato rispetto ai periodi precedenti per effetto della riduzione dei mezzi propri della Società. È opportuno ricordare che il mutuo bancario è stato acceso presso la Banca Popolare di Verona (ora Banco BPM) nel 2011 al fine di corrispondere in via anticipata parte dei canoni dovuti per la concessione del Palariso da parte del Comune di Isola della Scala.

L'**indice di copertura delle immobilizzazioni** (o **quoziente primario di struttura**) rappresenta la relazione tra i mezzi propri e le immobilizzazioni, ovvero la capacità della Società di far fronte, attraverso mezzi propri, agli investimenti in immobilizzazioni effettuati. Il decremento di tale indice, rispetto agli esercizi precedenti,

risulta rilevante, conseguente al risultato negativo dell'esercizio che ha eroso parte del patrimonio netto disponibile.

L'**indice di copertura del capitale sociale** indica quante volte il patrimonio netto è più grande del capitale sociale ed esprime quindi quanto il patrimonio netto si è accresciuto nel corso degli esercizi.

Indici di solidità	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Finanziamento delle immobilizzazioni			
Quoziente primario di struttura	49%	115%	105%
Margine primario di struttura	(458.365)	111.063	33.714
Autonomia finanziaria			
Quoziente di indebitamento finanziario	276%	161%	191%
Altri			
Indice di solidità del capitale sociale	5,96	11,15	10,25

ANALISI DI LIQUIDITA'

Il **marginale di tesoreria** esprime la capacità dell'azienda di far fronte alle passività correnti a breve termine attraverso l'utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve termine. Il valore risulta in decremento rispetto agli esercizi precedenti, tuttavia ancora positivo e, in valore assoluto, di misura tale da non evidenziare criticità nel breve termine. Allo stato attuale non si rilevano carenze di liquidità.

Indici di liquidità	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Indici primari di liquidità			
Margine di tesoreria	724.453	1.572.701	1.553.890

ANALISI DI REDDITIVITA'

L'analisi della redditività cerca di individuare l'entità e l'origine del reddito prodotto dall'impresa.

Nell'esercizio 2020, come già esposto precedentemente, la Società ha conseguito una perdita per l'impossibilità a svolgere la propria attività; per tale ragione non è possibile svolgere un'analisi sulla redditività dell'esercizio oggetto di commento. Nel proseguo si evidenzieranno unicamente il significato degli indicatori di redditività generalmente utilizzati e successivamente saranno riportati i valori riscontrati.

Il **ROE (Return On Equity)** esprime la remunerazione a favore dei soci, misurando il rendimento dell'investimento effettuato dagli stessi, rappresentato dalle risorse che nel tempo i soci hanno apportato o lasciato, non prelevando utili, in azienda (patrimonio netto). È un indicatore di redditività globale, ossia della redditività complessiva effettivamente ottenuta dall'impresa, sintesi di tutte le aree gestionali (operativa,

finanziaria, straordinaria e fiscale) che hanno contribuito a formare il risultato d'esercizio, e quindi del grado di remunerazione del rischio affrontato dall'imprenditore o dai soci.

Il **ROI (Return on Investment)** misura la redditività operativa della società, in rapporto ai mezzi totali impiegati, depurato cioè della gestione finanziaria, extra-caratteristica, straordinaria e fiscale. In altre parole consente di misurare il ritorno finanziario dell'attività tipica di impresa.

Il **ROD (Return on Debt)** è l'indice che misura la capacità dell'impresa di remunerare il capitale di terzi (tasso medio di interesse corrisposto a finanziatori esterni).

Indici di redditività	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
ROE (Return On Equity)	-87%	8%	11%
ROI (Return On Investment)	-33%	10%	12%
ROD (Return on Debt)	1%	1%	1%

2.2. Indicatori prospettici

Il 20 ottobre 2019, il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – ai fini di adempiere alle richieste di cui all'art. 13 del Codice della Crisi in merito alla definizione degli indici - ha pubblicato il documento "CRISI D'IMPRESA: GLI INDICI DELL'ALLERTA", in cui sono stati individuati una serie di indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.

In particolare è stato indicato un sistema gerarchico di applicazione degli indici individuati. Al superamento del valore soglia del primo indice si rende ipotizzabile la presenza della crisi. In assenza è opportuno procedere alla verifica del secondo. Nel caso di mancanza del dato si rende necessario procedere alla verifica delle soglie degli indici settoriali e solo qualora tutte le soglie venissero superate si determinerebbe la presunzione di un ragionevole stato di crisi.

Di seguito si riportano gli indici proposti dal documento del CNDCEC:

Patrimonio Netto Negativo

DSCR (Debt Service Cover Ratio) a sei mesi inferiore a 1

Qualora non sia disponibile il DSCR

- indice di sostenibilità degli oneri finanziari
- indice di adeguatezza patrimoniale
- indice di ritorno liquido dell'attivo
- indice di liquidità
- indice di indebitamento previdenziale e tributario

La Società presenta un patrimonio netto positivo, tuttavia non è stato possibile costruire un DSCR a sei mesi in quanto il finanziamento in essere è oggetto di moratoria e pertanto non vi sono previsti pagamenti di capitale e/o interessi nel periodo interessato.

Si ritiene opportuno precisare che la Società ha predisposto un piano industriale quinquennale in cui si evidenzia la capacità di generare utili imponibili non appena l'attività potrà riprendere il suo normale svolgimento.

In merito alla verifica del superamento delle soglie degli indici settoriali si evidenzia il superamento solo di alcune e pertanto, ai sensi del documento emanato dal CNDCEC, si ravvisa l'assenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147- quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio. In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se

risultati integrati la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2020.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2020, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La Società Ente Fiera di Isola della Scala è una società a responsabilità limitata interamente controllata dal Socio unico Comune di Isola della Scala che ne svolge l'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 Cod. Civ.. La Società opera nel settore dell'organizzazione e gestione degli eventi fieristici in condizioni di concorrenza con altri operatori economici sul libero mercato. L'oggetto sociale della stessa prevede:

- a) l'organizzazione e la gestione in forma diretta, indiretta e/o associata di manifestazioni fieristiche, culinarie e a carattere espositivo;
- b) attività commerciale nei soli limiti dello stretto collegamento con le finalità istituzionali;
- c) la promozione e la realizzazione di saloni specializzati, esposizioni; mostre mercato sia direttamente che indirettamente anche collaborando con associazioni, consorzi, società e imprese e attraverso attività editoriale diretta;
- d) la fornitura di servizi connessi all'organizzazione di eventi fieristici come a titolo esemplificativo servizio di promozione, marketing, management e staff amministrativo logistico, organizzativo ed informatico;
- e) la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi reali per le imprese al fine di promuovere l'immagine dei prodotti e la loro diffusione sui mercati nazionali ed internazionali;
- f) la promozione attraverso gli strumenti ritenuti più idonei, il raccordo tra la ricerca scientifica ed il mondo delle imprese con particolare riferimento alla diffusione sui mercati nazionali ed internazionali;
- g) l'organizzazione e la gestione di servizi reali per le imprese al fine di promuovere l'immagine dei prodotti e la loro diffusione sui mercati nazionali ed internazionali;
- h) la promozione di marchi di origine e di qualità;

- i) l'esercizio di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, sia in forma di ristorante, trattoria, pizzeria, paninoteca, spaghetteria, steak-house, fast-food, saloon, birreria, osteria, pub, che mediante l'utilizzo e/o l'esercizio di attività di catering;
- j) l'acquisto, la costruzione, la gestione, la locazione e la vendita di impianti sportivi e ricreativi, musei e parchi archeologici, zoologici, botanici e marini;
- k) l'organizzazione di spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni canore, musicali, teatrali, fieristiche, sportive, enogastronomiche, culturali, folkloristiche e più in generale di intrattenimento ricreativo aperto al pubblico;
- l) la promozione e la diffusione di tradizioni, ricorrenze, usanze etniche, folkloristiche e culturali tipiche, anche con importazione ed esportazione, la riproduzione e l'utilizzazione di ambienti, musiche, audiovisivi – anche attraverso l'acquisizione di licenze, brevetti e prodotti hardware e software, opere cinematografiche e letterarie, abbigliamento, materiali, macchinari e giochi, merci, animali, alimenti e bevande di provenienza originale e/o similmente prodotti e/o riprodotti.

2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2020 è il seguente:

Comune di Isola della Scala - socio unico – titolare della proprietà di nominali euro 75.000 pari al 100% del capitale sociale

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, nominato con atto del 10/09/2019, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021:

Avv. Filippi Michele

4. DIRETTORE GENERALE

Il direttore generale, responsabile della gestione tecnico operativa e finanziaria della Società, è stato nominato dall'organo amministrativo in data 12/03/2020:

Ing. Mirco Caliarì

5. REVISORE

L'organo di controllo è costituito da un revisore nominato con atto del 11/06/2020 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

La revisione è affidata al Dott. Zanini Tommaso

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo di vigilanza nominato a seguito dell'adozione del modello organizzativo ex. 231/2001 è stato nominato in data 19/03/2020 è composto da:

Dott. Federico Grigoli – Presidente

Avv. Francesco Reggio – Consigliere

Dott. Enrico Ortombina - Consigliere

7. IL PERSONALE

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2020 è la seguente:

Dirigenti	1
Impiegati	1
Altro (lavoratore interinale)	1
Totale	3

8.1.2. Valutazione dei risultati.

La Società ha risentito in modo significativo dell'impossibilità ad operare e, quindi, della perdita di esercizio conseguente. È evidente come la situazione straordinaria vissuta abbia inciso negativamente sulla solidità, sulla liquidità e sulla redditività, tuttavia bisogna rimarcare il fatto che la Società, ad eccezione dell'esercizio 2020, ha sempre conseguito utili, che è stato predisposto un piano industriale che evidenzia l'attitudine della Società a produrre utili imponibili e che la Crisi Covid 19 è stato un evento eccezionale che ha colpito duramente tutta l'economia.

Ulteriormente si sottolinea come il preesistente patrimonio abbia attenuato gli effetti negativi della crisi pandemica e come, ad oggi, presenti una misura tale per cui, unitamente alla liquidità in essere, è ragionevole ritenere che non vi siano rischi che la Società non possa adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

9. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al co. 4:

"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base al co. 5:

"Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4".

La società ha provveduto ad approvare ed aggiornare i seguenti regolamenti interni, strumenti organizzativi, codici di condotta e procedure di controllo interno specifiche:


Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Regolamento Protocollo Acquisti approvato dall'organo amministrativo in data 11.06.2020

Dotazione di un Organismo di Vigilanza il quale effettua verifiche interne periodiche su tutti gli atti/contratti ecc... dell'Ente e verifica che il modello organizzativo venga correttamente applicato. Nominato con atto dell'Amministratore Unico in data 19/03/2020

L'Amministratore Unico

Avv. Michele Filippi



Isola della Scala li, 15/07/2021